



*Ministero dell'Università e della Ricerca*

**DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA  
MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA  
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' Uff. VI**

**IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTA** la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
- VISTO** l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
- VISTO** il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
- VISTO** il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;
- VISTA** l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia";
- VISTO** il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'articolo 3 del predetto regolamento;



## Ministero dell'Università e della Ricerca

- VISTO** il decreto in data 26 luglio 2004 con il quale l'Istituto "Psicoterapia cognitiva e ricerca", è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Milano, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;
- VISTA** l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Bolzano - Via Macelli, 65 - per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;
- VISTO** il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede periferica espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consulativa nella seduta del 27 ottobre 2006 ;
- VISTA** la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 4 settembre 2007 trasmessa con nota n. 404 del 5 settembre 2007;

### DECRETA :

#### Art. 1

1. Per i fini di cui all'articolo 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l' Istituto "Psicoterapia cognitiva e ricerca", è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Bolzano - Via Macelli, 65 -, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della sede principale.
2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, li

24 SET. 2007

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Antonello MASIA



CV/ sede perif. 183

Per copia conforme  
all'originale

ce